



**Comune
di Budrio**

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 81 del 20/12/2024

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	3
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE.....	3
Articolo 2 - Individuazione delle entrate comunali.....	3
Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate.....	3
Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe,detrazioni e scadenze di versamento.....	4
TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	4
Articolo 5 - Forme di gestione.....	4
Articolo 6 - Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	5
Articolo 7 - Importo minimo per recupero tributario.....	5
Articolo 8 - Contestazione in caso di mancato pagamento di entrate patrimoniali.....	6
Articolo 9 - Interessi moratori.....	6
Articolo 10 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....	6
Articolo 11 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento.....	6
Articolo 12 - Riscossione coattiva delle entrate.....	7
Articolo 13 - Rimborsi.....	8
Articolo 14 - Compensazione.....	8
Articolo 15 - Compensazione del contribuente.....	9
Articolo 16 - Compensazione dell'ufficio.....	9
TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
Articolo 17 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	9
Articolo 18 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	10
Articolo 19 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	10
Articolo 20 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	10
Articolo 21 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	11
Articolo 22 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento.....	11
Articolo 23 - Atto di accertamento con adesione.....	12
Articolo 24 - Perfezionamento della definizione.....	12
Articolo 25 - Effetti della definizione.....	12
Articolo 26 - Riduzione della sanzione.....	13
TITOLO V - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	13
Articolo 27 - Applicazione delle sanzioni.....	13
Articolo 28 - Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	13
TITOLO VI - POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' IMPOSITIVA.....	14
Articolo 29 - Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali.....	14
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE.....	14
Articolo 30 - Disposizioni finali.....	14
Articolo 31 - Entrata in vigore.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria e non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Budrio.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate aventi natura non tributaria.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 2 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Responsabile del Settore o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. Il Funzionario Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.

4. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

5. In caso di affidamento all'esterno della gestione, la società concessionaria designa, fra il proprio personale, un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie. L'atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.

2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

3. I termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

TITOLO III

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
4. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
5. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione
6. L'affidamento della gestione delle entrate tributarie a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione diretta, se non ove previsto espressamente dalla normativa.
7. In tali casi il versamento dei tributi deve avvenire direttamente a favore dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e s.m.i.

Articolo 6 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
5. I termini di cui al presente articolo non si applicano quando disposizioni di legge disciplinano diversamente le scadenze.

Articolo 7 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in euro 12,00 (dodici).
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad euro 30,00 (trenta). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 8 - Contestazione in caso di mancato pagamento di entrate patrimoniali

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione.
2. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o con Raccomandata A/R o mediante piattaforma SEND ovvero a mezzo posta certificata.
3. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
4. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad euro 30,00 (trenta). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 9 - Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo o entrata patrimoniale sono determinati nella misura annua del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati in ragione giornaliera a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
3. L'avviso di accertamento provvede a liquidare l'importo degli interessi. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento e sino ad avvenuto pagamento dello stesso, maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a solo titolo di tributo o entrata patrimoniale.

Articolo 10 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Articolo 11 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 ovvero ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910.

2. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti concernenti la stessa tipologia di entrata: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2 punti percentuali per i piani oltre 12 mesi e di 0,5 punti percentuali per i piani entro 12 mesi.

4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 60 rate mensili, secondo lo schema seguente:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 massimo sei rate mensili;
- da euro 1000,01 a euro 3.000,00 massimo dodici rate mensili;
- da euro 3000,01 a euro 6.000,00 massimo ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 massimo trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,01 massimo sessanta rate mensili.

5. In caso di particolare disagio o difficoltà economico/finanziaria, opportunamente documentata, o qualora l'importo da versare sia particolarmente alto in relazione alla capacità economica del debitore, la durata del piano rateale può arrivare a settantadue rate mensili. In tale circostanza, l'ufficio può richiedere idonea documentazione a riprova dello stato di difficoltà e/o la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria rilasciate da primarie aziende di credito o di assicurazione sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copre l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, e avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate o viene comunque versato un acconto nella misura fissata dall'Ufficio. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Articolo 12 - Riscossione coattiva delle entrate

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. b) della legge 160/2020, decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento o per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo tributario o patrimoniale, il Responsabile dell'entrata dà avvio alla fase della riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:

- 1) in forma diretta dal Comune;
- 2) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett.B del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;

- 3) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Salvo che non sussistano i presupposti per la compensazione di cui all'articolo successivo, per tutte le entrate tributarie ed extratributarie, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
5. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 14 - Compensazione

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito, tributario o patrimoniale, non prescritto nei confronti del Comune e contemporaneamente debitore assoggettato ad obbligazione della stessa natura nei confronti del Comune medesimo.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile.
3. E' ammessa la compensazione solo per la medesima tipologia di entrata riferita anche a diverse annualità o periodi di imposta; in caso di compensazione, il contribuente, entro le scadenze previste per il versamento, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
5. Non è ammessa la compensazione tra entrate tributarie e patrimoniali, tra entrate tributarie riferite a tributi diversi e tra entrate patrimoniali di diversa natura e tipologia.

Articolo 15 - Compensazione del contribuente

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare una istanza contenente i seguenti elementi:
 - 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - 2) il debito dovuto al lordo della compensazione;
 - 3) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno e tipologia di entrata o tributo;
 - 4) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, la differenza può essere utilizzata in compensazione per i versamenti relativi a periodi successivi ove possibile.
3. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Articolo 16 - Compensazione dell'ufficio

1. L'Ufficio, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme liquide ed esigibili di propria competenza e in caso affermativo effettua d'ufficio la compensazione dandone comunicazione al contribuente.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, la differenza può essere utilizzata in compensazione per i versamenti relativi a periodi successivi ove possibile.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 17 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 18 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e pertanto di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione, di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 19 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - 1) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - 2) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - 3) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente punto 2);
 - 4) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - 5) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 20 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - 1) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - 2) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - 3) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - 4) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 21 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 22 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 18.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il

Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 23 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- 1) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- 2) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- 3) le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 24 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11; in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Articolo 25 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente

accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 26 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 27 - Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

2. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario Responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

3. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 28 del presente regolamento.

4. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis, D.lgs n. 472/97. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni di norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di

- questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva.

TITOLO VI

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ IMPOSITIVA

Articolo 29 - Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 legge 145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Regolamento generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/04/2007;
 - il Regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, delle forme agevolate di riscossione e delle sanzioni tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/03/2019.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2025.